



# Tribunale di Viterbo

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2017 il Giudice dr.ssa Rita Cialoni ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

## SENTENZA

Nei confronti di:

██████████, nato a ██████, il ██████, ivi residente via ██████████ elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Valerio Orlandi del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Malcesine n. 30;

Libero – presente

Dif. di fiducia Avv. Valerio Orlandi del Foro di Roma;

### IMPUTATO

*Del reato p. e p. dagli artt. 12 e 14 Legge 497/1974, in relazione agli artt. 4 e 7 Legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 697 cod. pen. per avere illegalmente detenuto e portato in luogo aperto al pubblico:*

- Una pistola marca Glock 9x2 matricola n. MGK630;
- n. 200 proiettili cal. 9x21;
- n. 2 caricatori per pistola Glock contenente n. 40 proiettili;
- n. 1 caricatore per pistola Glock contenente n. 12 proiettili;
- n. 1 caricatore per pistola Glock contenente n. 20 proiettili a carica cava.

Compresso in Nepi (VT), il 13 marzo 2009.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

Il PM: chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il difensore: si associa e si riporta alle conclusioni in memoria.

N. 472/17 SENT.

N. 10173/11 R.G.U.

N. 1365/09 R.G.N.R.

COMUNICATA AL P.G.

IL .....

APPELLO-RICORSO

PROPOSTO DA .....

.....

.....

.....

**LA SENTENZA È  
DIVENUTA IRREVOCABILE**

IL .....

N. .... CAMP. PEN.

COMPILATA SCHEDA

IL .....

TRASMESSO ESTRATTO AL P.M.  
PER L'ESECUZIONE

IL .....

## MOTIVAZIONE

h

Con decreto del GIP di Viterbo, [REDACTED] veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati a lui ascritti.

Nel corso del dibattimento venivano escussi i testimoni [REDACTED] [REDACTED]. All'udienza del 23.03.2017 le parti concludevano come da verbale e all'esito veniva pronunciata sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo.

Dalle dichiarazioni rese dal militare dei CC [REDACTED] è emerso che alcuni cittadini avevano segnalato dei colpi di arma da fuoco nei pressi di un laghetto di pesca sportiva.

Giunti sul posto gli operanti constatavano che un soggetto, poi identificato in [REDACTED], era intento a sparare in direzione di un lago artificiale al centro del quale era stato posizionato un bersaglio.

Nell'immediatezza l'arma, una pistola Glock 9x21 con matricola MGK630, con i relativi caricatori e alcuni proiettili, in parte esplosi, venivano posti in giudiziale sequestro.

I militari perquisivano l'intera struttura e l'automobile dell'imputato con conseguente rinvenimento di altri bossoli della stessa arma in parte già esplosi e un ulteriore caricatore vuoto all'interno dell'autovettura.

Da un controllo nella banca dati, dopo una prima verifica con esito negativo, gli operanti accertavano, di converso, che l'imputato era in possesso del porto d'armi per uso sportivo n. [REDACTED], rilasciato dalla Questura di [REDACTED] in data [REDACTED], mentre l'arma in suo possesso risultava regolarmente denunciata dal [REDACTED] presso il Commissariato [REDACTED].

In data 02.02.2017 venivano escussi i testi della difesa, [REDACTED]; il primo, Ispettore Capo in quiescenza già addetto all'Ufficio [REDACTED], esponeva che il [REDACTED], in quanto titolare di regolare porto d'armi per il tiro al volo, poteva trasportare l'arma denunciata liberamente su tutto il territorio nazionale, senza alcun percorso stabilito, per esercitare il tiro nei poligoni. Su specifica domanda del difensore, poi, il teste riferiva che, seppure in base ad una normativa piuttosto lacunosa, il tiro poteva essere esercitato anche in una zona privata e recintata, purché lontana dalle ferrovie, dai centri abitati e non accessibile al pubblico.

Il [REDACTED], presente al fatto, dichiarava che il laghetto adibito a pesca sportiva era completamente recintato, tanto che i Carabinieri erano riusciti ad entrare al suo interno solo scavalcando la rete di recinzione; quindi evidenziava che la proprietà era circondata esclusivamente da un bosco e da una collina.

Rileva il Giudice che alla stregua delle risultanze istruttorie non può ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

Invero, il fatto in contestazione concerne l'illegale detenzione e il trasporto dell'arma in luogo aperto al pubblico; dall'istruttoria espletata, tuttavia, è emerso che il ██████████ risultava titolare di un regolare porto d'armi per il tiro a volo, avendo provveduto a denunciare l'arma in suo possesso.

La giurisprudenza di legittimità si è in più occasioni pronunciata in tema di porto illegale di armi, e, ponendo l'accento sull'elemento finalistico della detenzione, ha ritenuto configurabile il reato nell'ipotesi in cui il porto fosse stato effettuato per finalità diverse da quella consentita dal provvedimento amministrativo (v. Cass., Sez. 1, sent. 44419/16)

In particolare la Corte ha osservato che a fronte di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'autorizzazione al porto d'arma per l'esercizio dello sport del tiro a volo, ovvero per l'esercizio della caccia, rende legittimo il porto dell'arma ancorchè quest'ultima venga usata per finalità persino illecite (Cass. 2798/98; Cass. 8838/2010), tuttavia secondo altro indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità il permesso di portare l'arma fuori dall'abitazione, per un uso specifico (venatorio o sportivo) non rende di per sé legittimo il porto dell'arma

se effettuato per finalità diverse da quelle consentite dal provvedimento amministrativo.

Allo stesso principio si è ispirata la Suprema Corte esaminando un caso in cui gli imputati, titolari di un valido porto d'armi per uso di caccia, avevano portato al seguito un fucile per esercitare la caccia in un periodo di divieto generale, rilevando che l'illegalità della condotta era di per sé esclusa dalla validità stessa del porto d'armi posseduto e dell'utilizzo a tale scopo delle armi, seppure in un periodo di divieto generale all'esercizio dell'attività venatoria, ritenendo quindi eventualmente configurabile esclusivamente un illecito amministrativo (v. Cass., sez. 3, sentenza n. 14749/16).

Nel caso in esame è emerso che l'imputato aveva trasportato l'arma al fine accertato di effettuare il tiro a volo sia pure in un luogo non autorizzato e pure con le cautele di cui si è detto sopra.

A tale stregua, come osservato dalla Corte nelle sentenza da ultimo citata, potendosi ravvisare il reato solo in caso di "totale estraneità od assoluta incompatibilità all'uso per il quale il porto d'arma era stato rilasciato (nella quale potrebbe essere ravvisato il reato di porto illegale di arma)", si impone l'assoluzione del ██████████

Per quel che concerne poi la condotta consistente nell'aver esplosi dei colpi in un luogo non autorizzato quale poligono di tiro alcuna imputazione è stata

elevata dal Pubblico Ministero, né appare necessario disporre la trasmissione degli atti rilevandosi che con riferimento alla eventuale ipotesi contravvenzionale configurabile (art. 703 c.p.) è ormai decorso il termine massimo quinquennale di prescrizione.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, si impone la assoluzione del [REDACTED] perché il fatto non costituisce reato.

Si dispone, quindi, il dissequestro e la restituzione dell'arma e delle relative munizioni all'imputato, previa verifica preliminare in merito all'attualità e alla regolarità della relativa autorizzazione di P.S.

Il termine per la motivazione della sentenza veniva fissato in giorni 60.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve l'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato. Restituzione di quanto in sequestro al [REDACTED], previa verifica della relativa ed attuale autorizzazione di P.S.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Viterbo, 23.03.2017

L'ASSISTENTE PROCURATORE  
ALESSIA FORLITI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

VITERBO, 23 MAR 2017

L'ASSISTENTE PROCURATORE  
ALESSIA FORLITI

IL GIUDICE

